

# ***Rassegna stampa***

Centro Studi C.N.I. 10 gennaio 2018



## PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Italia Oggi 10/01/18 P. 33 Casse, cumulo più vicino Simona D'Alessio 1

---

## SUPERAMMORTAMENTO

Sole 24 Ore 10/01/18 P. 16 «Iper» pieno con connessione ex post Giacomo Albano 2

---

## TERREMOTO

Sole 24 Ore 10/01/18 P. 14 Per le zone franche nuovo bando Mise Massimo Frontera 4

---

## FARMACIE

Italia Oggi 10/01/18 P. 33 Farmacie, il tipo di società non vincola la proprietà Pasquale Quaranta 5

---

*Gli esiti dell'incontro tra gli istituti dei professionisti e i tecnici Inps*

## Casse, cumulo più vicino Iter chiuso entro febbraio. Istruttoria agli enti

DI SIMONA D'ALESSIO

**L**a nebbia si va diradando sull'opportunità per i liberi professionisti di accedere al cumulo gratuito dei contributi accantonati in periodi lavorativi diversi (e confluiti, perciò, in più di una gestione previdenziale): l'iter che porterà all'applicazione della norma, contenuta nella precedente manovra economica (legge 236/2016), potrebbe terminare fra poche settimane, entro la fine del mese di febbraio. L'incontro di ieri pomeriggio, a Roma, fra i tecnici dell'Inps e una delegazione di esponenti di Casse di previdenza private, a quanto apprende *ItaliaOggi*, lascia, infatti, ben sperare in uno scioglimento dei nodi (giuridici) in tempi non troppo dilatati. La questione più rilevante su cui l'Istituto pubblico e gli Enti pensionistici disciplinati dai decreti legislativi 509/1994 e 103/119 stanno ragionando riguarda la gestione



Alberto Oliveti

dell'istruttoria delle domande di accesso allo strumento per riunire quanto versato da chi vanta carriere «frammentate»: quasi sempre, il soggetto di ultima iscrizione per il professionista è la Cassa, che potrebbe essere messa nelle condizioni di doversi far carico delle istanze di coloro che non hanno ancora raggiunto i requisiti pensionistici presso di essa (in base, cioè, ai parametri anagrafici e contributivi definiti dal suo regolamento),

e potrebbero, dunque, avere diritto solamente all'anticipo che viene erogato dall'Inps (così come stabilito dalla circolare che ha ottenuto il via libera del ministero del welfare nell'ottobre del 2017).

Un dettaglio non marginale perché, qualora si decidesse di accettare questo schema, occorrerebbe definire come il sistema informativo potrebbe consentire alle Casse (private) di poter istruire l'istanza, asseverando lo status di chi possiede i requisiti per ricevere l'acconto dall'Istituto (pubblico), nella logica della «formazione progressiva» della prestazione (che è una sola, e che si perfezionerà con la seconda tranche somministrata all'iscritto quando staccherà il «traguardo» dell'età fissato dal suo ente). E, se da un lato potrebbe essere positivo per le Casse verificare e governare direttamente le posizioni dei professionisti associati, dall'altro l'assegnazione di

tale ruolo da «protagoniste» si tradurrebbe in nuovi oneri amministrativi e in un carico di lavoro ulteriore. Quel che è certo, è che i successivi passaggi (che dovrebbero susseguirsi nell'arco delle prossime settimane) saranno la stipula di una convenzione quadro condivisa fra le parti e la sottoscrizione di convenzione fra i singoli enti e l'Inps sulle procedure attuative per cercare di far decollare l'opportunità di cumulare gratuitamente i contributi non oltre il mese di febbraio.

A guardare con attenzione alle manovre per la celere messa in opera dell'istituto è l'Adepp (l'Associazione che raggruppa le Casse): espresse la «necessità di sciogliere alcuni nodi, nell'interesse dei nostri iscritti e degli Enti che rappresento», il presidente Alberto Oliveti ha sostenuto come, decidendo di favorire il cumulo previdenziale, il Legislatore abbia conseguito un «obiettivo di civiltà».



**Agevolazioni.** Bonus senza penalizzazioni anche se il collegamento con il sistema gestionale avviene nell'esercizio successivo all'acquisto

# «Iper» pieno con connessione ex post

## Possibile usufruire temporaneamente del superammortamento che poi va scalato



A CURA DI  
**Giacomo Albano**

Iperammortamento in misura piena anche in caso di interconnessione successiva. È quanto si desume dalla circolare delle Entrate 4/E/2017, che ha chiarito le sorti dell'incentivo nei casi in cui l'interconnessione dei beni agevolabili (e, conseguentemente, il rilascio della perizia) avvenga in un esercizio successivo rispetto a quello di effettuazione dell'investimento. Chiarimenti di grande interesse per tutte le imprese che hanno realizzato acquisti di beni agevolabili nel corso del 2017 ma non hanno realizzato il requisito

### LA PROCEDURA

Ai fini dell'incentivo l'interconnessione va attestata da una dichiarazione del legale rappresentante o da una perizia

dell'interconnessione entro la chiusura dell'anno scorso.

A differenza di quanto previsto in tema di superammortamento, ove l'effettuazione dell'investimento nell'arco temporale previsto dalla norma è condizione sufficiente per fruire dell'incentivo, per l'iperammortamento è previsto un ulteriore requisito, ovvero l'interconnessione del bene al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Inoltre, l'impresa deve acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche idonee ed è interconnesso al sistema aziendale.

Secondo la relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2017, la perizia giurata deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. In

quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Nei casi in cui questa avvenga a ridosso di fine anno la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa (plico raccomandato senza busta o Pec), ma può essere giurata successivamente (risoluzione 152/E/2017).

Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere del superammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione.

Si pensi ad un investimento pari a 100mila euro effettuato nel corso del 2017, con entrata in funzione del bene nello stesso anno, ma senza interconnessione. La maggiorazione del 150% non può decorrere dal 2017 in quanto - pur verificandosi l'entrata in funzione del bene - manca il requisito dell'interconnessione.

In tale ipotesi, nel 2017 l'impresa potrà godere del superammortamento, mentre solo a seguito dell'interconnessione (ad esempio nel 2018) potrà iniziare ad usufruire dell'iperammortamento. Come chiari-

to dalla circolare 4/E la quota di iperammortamento annualmente fruibile dal 2018 è calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (ad esempio, 20%) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iperammortamento (il 150% su 100mila euro è pari a 150mila) e la quota di maggiorazione fruita a titolo di superammortamento anteriormente all'interconnessione (ad esempio, 4mila). La quota annua di iperammortamento, quindi, sarà pari ad euro 29.200 [(150mila - 4mila) x 20%].

In sostanza, la maggiorazione del 150% resta fruibile in misura piena - sull'intero costo del bene - anche in caso di interconnessione successiva, con il maggior valore fiscale - al netto di quanto già fruito a titolo di superammortamento - spalmato sul periodo di ammortamento residuo.

Da ultimo, è irrilevante il momento del periodo d'imposta in cui il bene viene interconnesso ed è prodotta l'eventuale perizia, in quanto l'interconnessione - anche se interviene in prossimità del 31 dicembre - consente di calcolare la maggiorazione del 150% per l'intero esercizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## Domande e risposte

### LA QUESTIONE

### LA POSIZIONE DELLE ENTRATE

# 1

## L'INTERCONNESSIONE

Per fruire dell'iperammortamento l'impresa deve acquisire una dichiarazione del legale rappresentante o, per i beni di costo superiore a 500mila euro, una perizia giurata attestante che il bene è eleggibile ed è interconnesso al sistema aziendale.  
La perizia giurata deve essere acquisita entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso

**Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l'impresa può godere del super ammortamento fino all'esercizio in cui si realizza l'interconnessione.**  
In tal caso, la maggiorazione del 150% resta fruibile sull'intero costo del bene, con il maggior valore fiscale spalmato sul periodo di ammortamento residuo

# 2

## LA TEMPISTICA

Se il bene entra in funzione ma viene interconnesso al sistema aziendale in un momento successivo, nel corso del medesimo periodo d'imposta, ci si chiede se il beneficio dell'iper ammortamento vada calcolato pro-rata temporis o se, comunque, spetti in misura piena per l'intero esercizio.  
Lo stesso dubbio nasce in merito alla produzione della perizia

**È irrilevante il momento del periodo d'imposta in cui il bene viene interconnesso (ed è prodotta l'eventuale perizia), in quanto l'interconnessione – anche se interviene in prossimità del 31 dicembre - consente di calcolare la maggiorazione del 150% per l'intero esercizio (fatta salva la riduzione a metà dell'aliquota di ammortamento per il primo esercizio)**

# 3

## LA PERIZIA

La perizia giurata o attestazione di conformità deve essere acquisita dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale. Cosa succede nel caso in cui l'interconnessione avvenga in prossimità della scadenza di fine esercizio?

**È possibile produrre la perizia in due fasi separate: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a seguito dell'interconnessione.**  
Nei casi in cui questa avvenga a ridosso di fine anno la perizia deve essere comunque asseverata e consegnata entro il 31 dicembre con data certa, ma può essere giurata successivamente

# 4

## I CONTRIBUTI

Il costo rilevante ai fini del calcolo dell'agevolazione è quello determinato ai sensi dell'articolo 110 del Tuir.  
Tuttavia, la circolare 4/E/2017, rettificando quanto affermato nella precedente circolare 23/E/2016, ha chiarito che il costo va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti. Rilevano le diverse modalità di contabilizzazione?

**L'irrelevanza di eventuali contributi in conto impianti ai fini del calcolo del beneficio – sancita dalla circolare 4/E - prescinde dalle modalità di contabilizzazione del contributo stesso, quindi sia se il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo del bene, sia nel caso in cui il bene è iscritto al lordo del contributo**

# 5

## GLI ONERI ACCESSORI

Il costo su cui calcolare l'iperammortamento è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, in conformità all'art. 110 del Tuir. Quali sono i criteri per qualificare tali oneri accessori? E' possibile computare anche le attrezzature non ricomprese nella tabella ma che costituiscono "dotazione ordinaria" del bene agevolabile?

**Possano essere considerati oneri accessori anche le piccole opere murarie necessarie per l'installazione di un macchinario, mentre il costo della perizia non è mai rilevante.**  
Le attrezzature che costituiscono "dotazione ordinaria" del bene "Industria 4.0" rilevano nei limiti in cui siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario

**Terremoto.** La commissaria Paola De Micheli

# Per le zone franche nuovo bando Mise

**Massimo Frontera**  
ROMA

■ Nuovo bando Mise per accedere alle agevolazioni previste nelle Zone franche urbane del cratere del Centro Italia. Semplificazione della ricostruzione privata (senza più l'obbligo, per famiglie e imprese, dell'anticipo ai professionisti) e apertura ai privati per realizzare opere pubbliche in public-private partnership con i contributi commissariali. Queste le novità in arrivo entro gennaio per la ricostruzione del Centro Italia, anticipate dalla commissaria straordinaria Paola De Micheli.

«Con un bando del ministero dello Sviluppo in uscita entro gennaio - spiega - riapriremo i termini per l'accesso ai benefici previsti per le imprese nelle zone franche urbane del Centro Italia dei territori danneggiati dal sisma». Il nuovo bando Mise elimina una penalizzazione a carico dei territori interessati dalle scosse del 28 e 30 ottobre 2016 nel calcolo della riduzione media del fatturato per i danni causati dal sisma. «Lo scostamento medio - spiega De Micheli - andrà calcolato su quattro mesi invece che su due, in modo omogeneo rispetto alle aree danneggiate ad agosto 2016 e gennaio 2017».

La commissaria anticipa inoltre le prime ordinanze 2018, a cominciare da quella sulla ricostruzione privata (la n.46, che sarà registrata dalla Corte dei Conti giovedì e pubblicata subito dopo).

«L'ordinanza sulla ricostruzione - spiega De Micheli - elimina il problema dell'anticipazione ai professionisti richiesta a famiglie e imprese per affidare riparazioni e rico-

struzioni. Ci sono semplificazioni sulle fasi della preistruttoria e sulla gara privata per i lavori». Viene inoltre prorogato al 31 ottobre 2018 il termine per le istanze.

Subito dopo arriverà un'ordinanza (n.47) per ricostruire opere pubbliche e infrastrutture attraverso le modalità del partenariato pubblico-privato. «Abbiamo individuato - spiega sempre De Micheli - una specifica modalità per utilizzare, nel cratere, le risorse del commissario nel quadro delle norme del codice appalti sul partenariato pubblico-privato. È uno

## OPERE PUBBLICHE IN PPP

Norme ad hoc per l'utilizzo nel Centro Italia del Partenariato pubblico-privato con fondi per la ricostruzione

strumento in più che diamo alle Regioni e ai vari soggetti attuatori per accelerare le gare».

Tra le ordinanze più attese c'è quella sul maxi-piano da 940 milioni, tra edifici pubblici e alloggi popolari (il testo è alla Corte dei Conti). «In questa lista - sottolinea De Micheli - ci sono tutti gli edifici scolastici danneggiati, dentro e fuori il cratere, finanziati al 100%». «Entro questo mese - anticipa inoltre De Micheli - avremo anche la mappatura completa per finanziare la messa in sicurezza del territorio contro il rischio idrogeologico». La lista degli interventi e del relativo finanziamento (ancora non quantificato) sarà oggetto di un'apposita ordinanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## *Farmacie, il tipo di società non vincola la proprietà*

La legge numero 124/2017 sulla Concorrenza consente la proprietà delle farmacie a qualunque tipo di società e non pone, quindi, alcun nuovo vincolo. Ad affermarlo, rispondendo ai quesiti posti dal ministero della salute, è il Consiglio di stato con il parere numero 00069/2018 il quale, con l'occasione, ha voluto ribadire che la normativa nazionale prevede due regimi di gestione delle farmacie, uno riguardante le farmacie private, l'altro le farmacie comunali.

La commissione speciale del Consiglio di stato ha poi chiarito il quesito riguardante la possibilità, da parte dei farmacisti risultati vincitori in forma associata al concorso straordinario, di poter costituire una società di capitali, ai sensi delle modifiche apportate all'art.7 della legge n. 362 del 1991, e se questa riguardi sia le farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario e sia quelle acquisite a seguito di concorso straordinario. Secondo i giudici la norma che istituiva i concorsi straordinari aveva già immaginato la forma associata, anche se subordinata ad alcuni vincoli mentre, per ciò che riguarda la forma societaria, questa può riguardare sia farmacie acquisite a seguito di concorso straordinario e sia le farmacie acquisite a seguito di concorso ordinario. Quest'ultime, che hanno partecipato nella forma della gestione associata, potranno costituire fra loro, anche prima dei tre anni, una società di capitali. In ogni caso, precisano da palazzo Spada, è necessario che lo statuto societario presenti idonee disposizioni volte a preservare da meccanismi elusivi la realizzazione della gestione associata su base paritaria vincolata per un tempo non inferiore ai tre anni. Sempre secondo il parere è consigliabile optare, in merito alla scelta sulla forma societaria da utilizzare, per la spa o, ancora meglio, per la srl. Invece, per quanto riguarda i non farmacisti, la commissione speciale ritiene che non vi siano dubbi sulla possibilità che essi possano partecipare alle società di persone proprietarie di farmacie così come viene ribadito, con altrettanta chiarezza, il divieto per i medici di farne parte. Anzi, conclude il Consiglio di stato, sarebbe preferibile chiarire maggiormente il divieto, specificando che deve essere esteso sia a chi esercita la professione e sia a coloro che sono semplicemente iscritti all'albo professionale.

*Pasquale Quaranta*

